

CCIV.

TORNATA DEL 7 APRILE 1886

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Congedo — Commemorazione del Senatore Panissera di Veglio — Parole dei Senatori Alferi, Visone e del Ministro della Guerra — Seguito della discussione del progetto di legge per l'avanzamento nel regio esercito all'art. 51 — Approvazione dell'articolo con un'aggiunta e dei rimanenti fino al 79 ultimo della legge con alcune variazioni ed aggiunte concordate — Parlano nella discussione i Senatori Torre Federico, Mezzacapo, il Relatore e il Ministro della Guerra — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge — Discussione del disegno di legge sulla responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti nei casi di infortunio — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni dei Senatori Delfico, Marescotti ed Allievi — Rinvio del seguito della discussione alla seduta successiva — Presentazione del progetto di legge per una convenzione con la ditta Pirelli e C. per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscifo atto a tali operazioni — Proclamazione del risultato della votazione segreta del progetto di legge per l'avanzamento nel Regio esercito.

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

Sono presenti i Ministri della Guerra, degli Affari Esteri e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il Senatore Caccia prega il Senato di volergli accordare un congedo di otto giorni.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Commemorazione
del Senatore Panissera di Veglio.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Ieri mi toccò il doloroso ufficio di annunziarvi la perdita del conte Marcello Panissera di Veglio. Compio oggi quello di commemorare succintamente le sue rare doti e virtù.

Egli nacque a Torino da patrizia famiglia piemontese l'8 ottobre 1830, e entrato di buona ora nell'Accademia militare di quella città, ne uscì ufficiale d'artiglieria e prese parte alla spedizione di Crimea. Abbandonata poscia la carriera delle armi si dedicò al servizio di Corte e vi sostenne cariche importanti. Occupava attualmente quella che gli era stata conferita

dal glorioso Re Vittorio Emanuele II, di Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie di S. M. Adempiva ai doveri dell'alto ufficio con sagacia, delicatezza e bontà d'animo tali da riscuoterne il plauso e la stima universale. E noi sappiamo tutti come S. M. il nostro Augusto Sovrano nel corso dell'ultima malattia abbia onorato il conte Panissera di prove esimie di particolare benevolenza.

Faceva parte di questo eccelso Consesso dal 16 marzo 1879, ed era assiduo alle nostre sedute. Gentiluomo perfetto per le sue virtù preclare e per il suo carattere squisitamente gentile era meritamente amato e rispettato da tutti coloro che ebbero la sorte di conoscerlo e sarà da noi lungamente ricordato e desiderato.

PRESIDENTE. Il Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Io son certo che i miei onorevoli Colleghi consentiranno che io, amico fino dall'infanzia del conte Marcello Panissera, di cui deploriamo la perdita, dica una parola di affetto in sua memoria.

Certo sono abbastanza noti i servizi che egli in una carriera operosissima, quantunque troppo prematuramente troncata, ha reso al Re ed al paese.

Questo solo cenno particolare io intendo di fare in suo onore, ed è che egli accoppiava alle più egregie doti dell'animo ed a pregi non comuni dell'intelletto, una singolare modestia. Niuno ebbe più continua, più intensa l'idea del dovere, mentre negli alti uffici di cui è stato investito, non ha mai cercato, sia pure nel menomo grado, occasione di vanto o soddisfazione d'amor proprio. E questa nobile abnegazione nell'esercizio delle proprie funzioni a me pare non possa abbastanza raccomandarsi ad esempio, ai tempi nostri. E siccome quando si conduce una vita altrettanto ricca di opere quanto scevra di ostentazione e di fasto, quale la tenne il nostro compianto Collega, non si attraggono gli sguardi del volgo e non si dà luogo a clamorosa rinomanza, mi è parso opportuno che qualcuno, che da tanti anni lo ha conosciuto intimamente, facesse in quest'aula solenne testimonianza di quei meriti dimostrati in grado eminente dall'egregio e compianto Senatore Panissera.

La commozione, che mi viene dall'antico e vivo affetto pel nostro caro defunto, mi vieta di cercare altra efficacia d'espressioni oltre quella che sta nella schiettezza delle parole che partono proprio dal cuore.

Onde finisco, persuaso che i Colleghi amici si associeranno meco nuovamente al compianto espresso così egregiamente dall'eccellentissimo nostro Presidente.

Senatore VIGONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGONE. Io mi associo alle parole pronunziate dal nostro onorevole Presidente e dal Collega Senatore Alfieri per esprimere il cordoglio cagionato dall'imatura perdita del compianto Senatore Panissera di Veglio e per tesserne l'elogio.

Io, che ebbi la sorte di averlo a Collega non solo in Senato, ma per lunghissimi anni negli alti uffici di Corte, ho potuto conoscere ed apprezzare le elevate e distinte qualità dell'animo suo.

Dotato di indole mite, ma di carattere fermo, perseverante, per la varia e forte coltura del suo ingegno, per la sua specchiata probità, per la somma sua prudenza nel disimpegno delle delicatissime sue attribuzioni, ed infine per la provata sua devozione verso la Dinastia e verso il paese, egli seppe acquistarsi l'alta benevolenza, e la piena fiducia dei nostri augusti Sovrani, non meno che l'affetto e la simpatia dei Colleghi e la considerazione generale.

Questa morte segna purtroppo una nuova e dolorosa perdita nella schiera dei cittadini probi, operosi, affezionati alla Dinastia e benemeriti del paese.

Io pregherei il Senato a volere, per mezzo dell'onorevole Presidente, esprimere, in segno di onoranza e di lutto, le più vive condoglianze alla desolata famiglia.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI ROBILANT, *Ministro degli Affari Esteri*. Onorevoli Colleghi. A nome del Governo mi associo ai sentimenti espressi dagli onorevoli Colleghi che hanno parlato prima di me, e alle parole di sentito rammarico pronunziate dal nostro venerando Presidente nell'annunziarvi il decesso ieri avvenuto del Senatore conte Marcello Panissera.

Il Collega, di cui lamentiamo la immatura perdita, fu in ogni circostanza della sua vita sommamente devoto al Re ed al paese.

E qui ripeterò, ciò che l'onorevole mio amico Senatore Alfieri diceva testè, che questi servizi sono tanto più meritevoli di essere ricordati in quanto che per naturale, veramente rara modestia, il compianto nostro Collega sempre si fece uno speciale studio di togliere ad essi ogni notorietà. La rara affabilità del suo carattere ed i nobili suoi sentimenti, non si smentarono mai nella intiera sua vita, bene spesa sempre in pro della patria, tanto come soldato, quanto come alto funzionario di Corte.

Quanti ebbero contatto con l'illustre estinto dividono il cordoglio di questa Alta Assemblea. Possa il ben giusto rimpianto della Reggia, del Senato e del paese riuscire di qualche conforto alla desolata famiglia.

(Bene! Bravo!)

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onorevole Senatore Visone, che la Presidenza si farà premura di scrivere una lettera di condoglianza a nome del Senato alla desolata famiglia. Soggiungo poi che tutti i Senatori sono stati avvertiti per mezzo di una circolare che domani giovedì 8, alle ore 9 del mattino, avrà luogo il trasporto della salma del compianto nostro Collega il conte Panissera.

I signori Senatori che volessero prendervi parte troveranno domattina alla porta del Senato i trasporti necessari per recarsi alla medesima funzione.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 243.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Avanzamento nel R. Esercito ».

Il Senato rimase ieri alla discussione dell'art. 51.

Trovo qui un ordine del giorno firmato dai Senatori Artom, Lampertico e Vitelleschi; ed un altro firmato dal Senatore Canonico. Domando a quest'ultimo se intende di mantenerlo.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Per rispondere all'invito dell'onorevole signor Presidente, mi occorre-

rebbe dare un brevissimo schiarimento, che pregherei il Senato nella sua cortesia di consentirmi.

Premetto che io non avrei preso mai la parola su questa legge nella sua parte tecnica, alla quale mi professo completamente profano; ma qui si trattava unicamente di formulare una proposta conciliativa fra il diverso parere del Ministro da una parte, e dell'Ufficio Centrale dall'altra, cercando di salvarli entrambi per quanto si sarebbe potuto. Ed è a questo scopo che io mi sono permesso di fare una proposta.

I termini della questione erano precisamente questi:

Il Ministro voleva che si potessero nominare sottotenenti di complemento gli allievi dei collegi convitti a base militare, dopo che avessero compiuto il corso liceale, e voleva quindi dar loro un affidamento che in questo senso si sarebbe provveduto. Per contro l'Ufficio Centrale, a prescindere dalla questione di massima, trovava meno regolare che con la legge presente si venissero a regolare gli effetti giuridici di istituti, i quali non erano ancora con una legge apposita organizzati.

Ora, in questo disparere, il mio concetto era questo solo: di tenere saldo da una parte, il principio propugnato dall'onorevole signor Ministro (nel quale io ho piena fiducia, ed a cui completamente mi rimetto per la parte tecnica, ben conoscendo il suo senno e la sua esperienza), e dall'altra parte di mantenere saldo altresì il principio propugnato dall'Ufficio Centrale.

A questo scopo io proposi due cose: 1° che si mantenesse nell'art. 51 la disposizione proposta dal signor Ministro; 2° che se ne suspendessero gli effetti, fino a tanto che non si fosse provvisto per legge speciale a questa materia.

Con questo, come il Senato ben vede, non ho fatto che formulare, in modo alquanto più accentuato e più esplicito, il principio fondamentale che ispirava l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Io ho compreso benissimo che l'onor. Ministro avrebbe volentieri accettato anche la proposta di presentare in seguito una legge; a condizione però che fin da ora avessero effetto le disposizioni di cui nell'articolo 51.

Ora il Senato ben vede che io non avrei po-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

tuto consentire a questo suo desiderio, perchè allora ogni ragione di conciliazione sarebbe stata tolta di mezzo, dal momento che il signor Ministro, con quella disposizione, avrebbe ottenuto tutto quello che desiderava.

Tuttavia io avrei sperato che l'onor. Ministro della Guerra non avrebbe respinto la sostanza, almeno, della mia proposta; e ciò per due ragioni. La prima è questa: che io manteneva illeso ed incolume il suo principio; la seconda si è che, essendo venuto a risultare dalle dichiarazioni fatte, sia da lui che dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che l'effetto pratico di questa posizione non avrebbe potuto avere luogo se non fra due anni e mezzo al più presto, era evidente che il Ministro avrebbe avuto tutto il tempo di presentare la legge.

Queste poche parole ho voluto dire, sia per motivare il mio voto, sia per mostrare che la mia proposta non fu figlia di un equivoco e che neanche tendeva a portare confusione nella discussione, come alcuni degli onorevoli miei Colleghi hanno ieri accennato. Quindi, non volendo più oltre prolungare, per parte mia, questa discussione, io mi riassumo e concludo, dicendo che, se l'Ufficio Centrale non crede di far buon viso a questa mia proposta, io non ho la menoma difficoltà a ritirarla; se per contro, l'Ufficio Centrale crede di accettarne almeno il concetto sostanziale, io la mantengo, disposto però dal canto mio ad accettare una forma diversa, la quale renda il mio concetto, o al postutto se ne allontanano il meno possibile.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, d'accordo con l'onorevole Ministro della guerra, avrebbe formulato l'inciso dell'art. 51, che ha dato luogo a così lunga discussione, nel modo seguente:

« f) Gli allievi dei convitti nazionali ordinati a base di educazione militare, mediante legge speciale, o con norme da determinarsi per decreto reale, che hanno compiuto con successo i tre anni di corso liceale ed abbiano prestato almeno sei mesi di servizio sotto le armi come militari di truppa ».

Con questa nuova redazione crede l'Ufficio Centrale che si provveda a soddisfare convenientemente ai concetti sviluppati dai vari oratori che presero parte alla discussione; e cioè di dare effetti giuridici, sia con legge speciale, sia almeno con norme da approvarsi con decreto reale alla istituzione dei collegi-convitti ordinati a base d'educazione militare, e nello stesso tempo a limitare il privilegio di assoluta esenzione dall'obbligo di ogni servizio come militari di truppa, mettendo gli allievi in condizione di prestarlo durante un periodo di sei mesi che riteniamo sufficiente.

Fatta questa dichiarazione, io prego, a nome dell'Ufficio Centrale, gli onorevoli Senatori che proposero ordini del giorno o nuovi articoli a volerli ritirare; associandosi a questa proposta concordata col Ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Dichiaro di accettare la proposta concordata dall'Ufficio Centrale col l'onorevole signor Ministro, e ritiro l'emendamento da me ieri presentato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Faccio la stessa dichiarazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny e ritiro il mio ordine del giorno.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Siccome il mio ordine del giorno non aveva altro scopo che quello di porre d'accordo l'Ufficio Centrale col l'onorevole signor Ministro, una volta che questo accordo è raggiunto colla proposta concordata, ritiro anch'io la mia proposta.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io ho accettata la nuova redazione preparata dall'Ufficio Centrale, ma avrei desiderato che l'obbligo di servizio imposto agli allievi come uomini di truppa, soldati o sottufficiali, fosse stato solo di 4 mesi invece che di 6. Mi sono adattato al desiderio dell'Ufficio Centrale per non produrre altri screzi.

Colla nuova redazione si possono ottenere egualmente i miei due obbiettivi: conservare, cioè, una sorgente di ufficiali di complemento che ritengo ottima, ed ottenere che tutta la gioventù atta alle armi possa prestare servizio

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

in tempo di guerra, dopo debita preparazione in tempo di pace, pur recando il minor turbamento possibile negli studî, nelle industrie, nelle carriere civili, nel commercio.

I sei mesi di servizio come militari di truppa, imposti dalla nuova redazione, li ripartirò in due o tre anni, e precisamente nell'epoca delle vacanze, di guisa che il giovine possa soddisfare a quell'obbligo senza interrompere gli studî.

Potendo ottenere gli intenti suaccennati, io mi dichiaro abbastanza soddisfatto della proposta dell'Ufficio Centrale e l'accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni darò lettura dell'art. 51 coll'emendamento dell'Ufficio Centrale:

Art. 51.

Possono essere nominati sottotenenti di complemento nelle varie armi o corpi:

a) i volontari di un anno, dopo aver compiuto l'anno di servizio sotto le armi, come militari di truppa;

b) gli allievi che cessano di appartenere all'accademia militare ed alla scuola militare almeno dopo un anno di corso;

c) i militari di prima categoria i quali dimostrino di possedere il grado d'istruzione generale stabilito con decreto reale, ed abbiano compiuto almeno un anno di servizio sotto le armi come militari di truppa;

d) i militari di 1^a, 2^a e 3^a categoria, compresi i volontari di un anno, laureati in medicina o provvisti di regolare diploma in zooteria, secondo norme stabilite con decreto reale;

e) i sottufficiali congedati dell'esercito permanente con dodici anni almeno di servizio sotto le armi;

f) gli allievi dei convitti nazionali ordinati a base di educazione militare mediante legge speciale o con norme da determinarsi per decreto reale, che hanno compiuto con successo i tre anni di corso liceale ed abbiano prestato almeno sei mesi di servizio sotto le armi come militari di truppa.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento.

Nella nuova redazione dell'articolo 51, par-

landosi di servizio sotto le armi come militari di truppa, tratterebbesi di un vero arruolamento per sei mesi; mentre che, secondo quanto ha detto l'onorevole signor Ministro, tratterebbesi di un'istruzione intercalata, che verrebbe impartita nel tempo delle vacanze annuali.

Io desidererei che ciò venisse ben chiarito, onde non andare incontro ad equivoci.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Ho domandato la parola perchè credo di poter dare lo schiarimento richiesto dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

È evidente che, dovendo codesti allievi convittori prestare servizio come militari di truppa bisogna arruolarli; ma questo non impedisce al Ministro di tenerli due mesi soltanto sotto le armi, e poi di mandarli in congedo illimitato salvo a richiamarli poi per altri periodi di due mesi: l'arruolamento però ci deve essere, perchè nessun militare di truppa può servire senza essere arruolato.

Io spero che questa dichiarazione appagherà l'onorevole Senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni datemi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi la parola su quest'articolo 51, lo pongo ai voti come l'ho testè letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 52.

Di massima, salvo le eccezioni richieste da esigenze di servizio, i militari annoverati nel precedente articolo saranno iscritti, ottenendo la nomina a sottotenente di complemento, fra gli ufficiali di complemento dell'arma o corpo in cui hanno servito, avvertendo però che:

a) possono essere nominati sottotenenti medici di complemento soltanto, i laureati in medicina;

b) possono essere nominati sottotenenti veterinari di complemento soltanto quelli provvisti di regolare diploma in zooteria.

(Approvato).

Art. 53.

I sottotenenti di complemento di qualunque provenienza possono essere promossi tenenti di complemento per anzianità dopo compiuti sei anni di grado.

(Approvato).

Art. 54.

I tenenti di complemento, provenienti dai tenenti dimissionari dell'esercito permanente, possono essere promossi capitani, non prima però che siano stati promossi per anzianità i tenenti dell'arma o corpo rispettivo, di pari anzianità, in servizio sotto le armi ed iscritti nei quadri di avanzamento.

(Approvato).

Art. 55.

Per gli ufficiali di complemento si compilano ruoli di anzianità e quadri di avanzamento in modo analogo a quello indicato agli articoli 6 e 7 per gli ufficiali dell'esercito permanente sotto le armi.

(Approvato).

Art. 56.

Gli ufficiali di complemento possono essere assegnati tanto all'esercito permanente quanto alla milizia mobile, indipendentemente dalla loro età od anzianità di grado, e perciò non vengono compilati ruoli o quadri separati.

(Approvato).

Art. 57.

Gli ufficiali di complemento rimangono tali sino al passaggio della rispettiva classe di nascita di 1^a categoria alla milizia territoriale.

Possono tuttavia, in seguito a loro domanda, rimanere ufficiali di complemento sino al congedamento assoluto della detta classe.

Senatore TORRE F. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRE F. Desidero proporre una piccola modificazione all'articolo.

Invece di dire « al passaggio della rispettiva classe di nascita di 1^a categoria » dire invece: « al passaggio della rispettiva classe di leva di 1^a categoria » e ciò per far scomparire alcune differenze di trattamento tra gli ufficiali di complemento. Poichè, o signori Senatori, se è vero che una classe di leva nella sua gran maggioranza si compone di individui di una data età, non è altrettanto vero che vi concorrano solo i nati in quell'anno, vi concorrono invece anche tutti coloro che provengono da classi anteriori, perchè dai Consigli di leva in virtù della legge sono e possono essere rimandati fino a due leve successive gli iscritti, sia per infermità presunte sanabili, sia per difetto di statura, sia per la mancanza della determinata ampiezza del torace, sia per altre cause ancora.

Ed, invero noi sopra un numero di 300 e più mila uomini che concorrono ordinariamente alla leva di una data età, abbiamo non meno di 80 e più mila di essi che non sono nati in quel dato anno.

Per esempio: sulla classe dei nati nel 1864, se oltre 200 mila uomini avevano quell'età, erano cioè nati nell'anno 1864, ve n'erano però 69 mila di classi antecedenti; vi erano gli omessi in numero di circa 3000; oltre a questi vi erano i renitenti; vi erano quelli che per forza maggiore, cioè per malattia, o perchè detenuti in carcere, non poterono concorrere alla leva della propria classe.

Che cosa nasce da questo?

Ne nasce, secondo me, che se noi manteniamo la dizione che gli ufficiali di complemento sono a disposizione del Governo fino a che la loro classe di nascita passa alla milizia territoriale, creeremo delle disparità per non dire delle ingiustizie, poichè taluno in confronto di altri avrà l'obbligo di stare due ed anche tre anni di più a disposizione del Governo.

Eccone un esempio. Un giovane entra in un reparto d'istruzione, si arruola a 17 anni; un altro giovane della stessa sua età non viene sotto le armi che a 20 anni, cioè colla sua classe di leva. Il primo non potendo passare alla milizia territoriale se non colla sua classe di nascita, secondo che qui nell'articolo è proposto, passerà a quella milizia contemporaneamente

al suo coetaneo che ha cominciato il suo servizio tre anni dopo, mentre, secondo la legge sul reclutamento, vi dovrebbe passare tre anni prima, se cioè vi passasse colla sua classe di leva. Dovrà invece stare tre anni di più a disposizione del Governo, il che, per un servizio militare, vale qualche cosa, quantunque si tratti di ufficiali di complemento: in due o tre anni può sopraggiungere una guerra, e l'ufficiale può esser soggetto a sventure per la sua famiglia, sebbene egli abbia la fortuna di morire per la patria.

Quindi a me parrebbe più giusto si dicesse non *classi di nascita*, ma *classi di leva*, tanto più poi che nella legge fondamentale dell'esercito, nella legge cioè del reclutamento, si parla sempre di classi di leva e non di classi di nascita, quando appunto si tratta di passaggi degli uomini dall'esercito permanente alla milizia mobile e dalla milizia mobile alla territoriale.

Ed è perciò, affine di evitare questa, che non voglio chiamare propriamente ingiustizia, ma differenza, differenza non giustificata di trattamento, sarà meglio che nell'articolo in discussione si dica: « Gli ufficiali di complemento rimangono tali fino al passaggio della rispettiva classe di leva di prima categoria ».

Io quindi propongo questa mutazione nella dizione dell'art. 57.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'onorevole Senatore Torre ha spiegato il passaggio delle classi dall'esercito permanente alla milizia mobile, e quindi alla territoriale ed il modo col quale si reclutano queste classi. Egli vorrebbe applicare al passaggio degli ufficiali dall'esercito permanente alle milizie mobile e territoriale la stessa regola che vige per la truppa. Ma per gli ufficiali esiste già una disposizione speciale, la quale sarebbe mantenuta in questa legge. Già altre volte si è discussa questa questione, e fu risolta come continua ad esserlo in questo progetto di legge, nel quale non si tratta quindi di introdurre una novità; una novità vi si introdurrebbe invece, accettando ciò che propone l'onorevole Senatore Torre.

In tutte le passate leggi, dal 1873 fino all'ultima vigente del 1882 ed in quella ancora che oggi si propone, si accordano agli ufficiali di

complemento, molti vantaggi o privilegi, che dir si voglia.

Ora, se a tutti questi vantaggi si volesse aggiungere anche quello di passare nella milizia territoriale prima dei 32 anni di età, contrariamente al prescritto dalla legge attuale, credo che si andrebbe troppo oltre.

Come è noto, l'arruolamento è fissato di massima a 18 anni, e non può farsi ai 17 che pei volontari di un anno e per i giovani, che vogliono imprendere la carriera d'ufficiale.

Ora, pei volontari di un anno, questa eccezione è un vantaggio, come pure quello di fare un solo anno di servizio sotto le armi, concesso loro nello intento di disturbarne il meno possibile il progressivo sviluppo degli studi; e di fatto molti di essi a 17 anni finiscono il corso liceale, entrano nell'esercito, e a 18 anni passano all'Università a compiere la loro istruzione.

Agli ufficiali di complemento, che provengono invece dai militari di prima categoria, si concede pure un grande vantaggio, non obbligandoli a fare che due anni di servizio sotto le armi senza pagare nulla, mentre ne dovrebbero fare tre.

Di fronte a questi vantaggi mi pare che sia esigere ben poco, il pretendere che gli ufficiali di complemento facciano passaggio alla milizia territoriale a 32 anni d'età, anzichè colla rispettiva classe di leva.

D'altra parte tale disposizione è utile, giacchè per essa si mantiene disponibile nell'esercito permanente e nella milizia mobile, per qualche anno di più, una quantità di ufficiali.

Non parlo poi degli ufficiali di complemento di cavalleria. È noto che le classi di questa arma sono trasferite nella milizia territoriale dopo 9 anni solamente, per compensarle del più lungo servizio prestato sotto le armi; sarebbe quindi veramente troppo largheggiare, se si ammettesse che gli ufficiali di complemento di cavalleria dovessero, in tale passaggio, seguire la sorte della propria classe di leva.

A tutto quanto ho esposto fin qui aggiungo ancora una considerazione. La legge che tratta del richiamo delle classi sotto le armi per i periodi di istruzione, fa una eccezione per gli ufficiali di complemento, e determina che essi siano richiamati, non colla propria classe di leva, ma a seconda dell'anno di nascita. La proposta quindi dell'onorevole mio amico Se-

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

natore Torre, turberebbe tutta la legislazione attuale senza offrire un corrispondente vantaggio.

Io lo prego quindi a voler ritirare il suo emendamento, ed in questo confido esser appoggiato anche dall'Ufficio Centrale.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLE-VIALE, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale rivolgo anch'io preghiera al Senatore Torre, onde voglia ritirare il suo emendamento che, come già accennava il signor Ministro, turberebbe le vigenti norme legislative. Per dargliene una prova, leggerò l'art. 6 della legge del 1882 sugli ufficiali di complemento. Con tale articolo viene prescritto che gli ufficiali di complemento siano ascritti all'esercito permanente sino al compimento del loro 32° anno di età; ed alla milizia mobile fino al termine del 39° anno di età. Come vede dunque l'onorevole Senatore, detti ufficiali non fanno passaggio alla milizia mobile insieme alla loro classe di leva, ma più tardi.

Nello stesso articolo poi è detto: che possono gli ufficiali di complemento continuare a fare il servizio di milizia mobile sino al 45° anno di età.

La legge pertanto determina sempre un limite di età per rimanere ufficiale di complemento, disposizione questa ispirata al bisogno di mantenere ed accrescere il numero degli ufficiali di complemento, ed alla giusta considerazione che in compenso ai vantaggi che ricevevano dovessero pagare un maggiore tributo di tempo all'esercito come ufficiali.

Quale è ora la modificazione apportata coll'art. 57 del presente disegno di legge all'art. 6 della legge del 1882?

Essa consiste nei limiti di età. Coll'art. 6 della legge 1882 si prescrive che l'ufficiale di complemento debba rimanere fino al 32° anno di età nell'esercito permanente e fino al 39° anno alla milizia mobile.

Con l'art. 57 invece verrebbe prescritto che rimangano ufficiali di complemento fino al passaggio della loro classe di nascita alla milizia territoriale, cioè fino al 32° anno di età.

Mediante dunque questo nuovo articolo del progetto che discutiamo detti ufficiali vengono a godere un beneficio sulla età, inquantoché

prima erano astretti a servire fino al 39° anno nella milizia mobile.

La sola variante stabilita nell'art. 57 si è che gli ufficiali di complemento, dal momento che sono nominati tali rimangono a disposizione del Ministro della Guerra per essere impiegati, indifferentemente dalla loro età e fino al 32° anno, sia nell'esercito permanente come nella milizia mobile.

Io credo che sia proprio utile di mantenere questa norma dell'età che d'altra parte non è una novità, essendo già sancita dalle leggi anteriori, in quanto riguardavano il reclutamento degli ufficiali di complemento.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale non potrebbe accettare l'emendamento proposto, e, ripeto, prego l'onorevole Senatore Torre a non volerci insistere.

Senatore TORRE F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRE F. A dire il vero non resto molto soddisfatto delle ragioni espresse, sia dall'onorevole Ministro, sia dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale; per me veggo sempre una differenza tra ufficiale di complemento ed ufficiale di complemento, in quanto concerne il tempo in cui debbono stare a disposizione del Governo in tale qualità.

Se poi prendiamo ad esempio uno studente universitario che ritarda fino al 26° anno d'età il servizio, la differenza riuscirà ancora più sensibile.

Questi, secondo la legge citata dal nostro Relatore, fa la carriera dell'ufficiale di complemento, in questa guisa cioè, sei mesi come soldato, sei mesi come caporale, sei mesi come sergente e quindi è nominato ufficiale di complemento. Di guisa che questo studente diventerà ufficiale di complemento a 27 anni e sei mesi; ed in questa qualità di ufficiale di complemento quanto tempo costui rimarrà a disposizione del Governo?

Molto di meno degli altri, perchè da 27 anni e mezzo ai 32 è breve il passo.

Conchiudo che mantenendo la dizione dell'articolo e non accettando quella che io propongo, si verificherà dicerto l'inconveniente, cioè che i volontari che si arruolano prima del loro concorso alla leva, divenuti che siano ufficiali di complemento dovranno stare a disposizione del Governo uno, due ed anche

tre anni di più di quegli altri loro compagni del pari ufficiali di complemento che concorrerò a 20 anni alla loro leva, il quale inconveniente si eviterebbe, almeno in parte, sostituendo nell'articolo 57 alle parole: *rispettiva classe di nascita* quelle da me proposte: *rispettiva classe di leva*.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'onorevole Torre, muovendo la sua obbiezione, non ha tenuto conto di un dato di fatto molto importante.

È vero che gli studenti di Università vengono sotto le armi a 26 anni, ma sono arruolati con gli altri compagni di leva a 20 anni; ora, l'onorevole Torre sa benissimo che questi giovani, in caso di guerra, sarebbero obbligati per legge a partire come semplici soldati, anche prima dei 26 anni. Per conseguenza essi sono a disposizione del Governo, non già dai 26 ai 32 anni, ma dai 20 ai 32 anni come tutti gli altri.

Capisco anch'io che vi è una differenza di trattamento, ma in queste cose l'eguaglianza perfetta è pressochè impossibile; vi è chi ci guadagna e vi è chi ci perde. Per esempio i volontari di un anno godono del vantaggio di fare un anno solo di servizio sotto le armi; quelli che fanno, per mezzo dei plotoni d'istruzione, la carriera di ufficiali di complemento, fruiscono del beneficio di farne due, invece di tre; insomma un vantaggio l'hanno tutti; solamente alcuni l'hanno maggiore, minore altri, nè sarebbe possibile fare altrimenti. Quindi io pregherei l'onorevole Torre di lasciar passare.

Senatore TORRE F. Dunque lasciamo passare. (*ilarità*).

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO. Domando un altro schiarimento. Noi abbiamo due generi di ufficiali di complemento: quelli fatti dopò un servizio limitato, a seconda delle varie categorie da cui provengono; e quelli che, essendo ufficiali effettivi di truppa, ottennero l'esenzione dal servizio effettivo.

Per lo innanzi eravi differenza fra questi due generi di ufficiali di complemento. Invece, secondo questo articolo, parrebbe che per gli ufficiali provenienti dalla truppa (i quali erano

impegnati al servizio fino al 39° anno di età come ufficiali di complemento) secondo questo articolo, dico, parrebbe che non lo fossero più; perchè non si parla che di ufficiali di complemento di una sola categoria. Dunque, supponendo che tutti cominciassero il servizio alla stessa età, non facendo il caso del Senatore Torre, tutti sarebbero liberi dal servizio a 32 anni. Domando se questa sia l'intenzione del Ministro.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Quest'articolo stabilisce che gli ufficiali di complemento hanno diritto di passare a 32 anni nella milizia territoriale e in pari tempo fa loro facoltà di rimanere nell'esercito come ufficiali di complemento fino al 40° anno di età.

Dunque non restano liberi, ma a 32 anni, hanno facoltà di optare per rimanere nell'esercito permanente, oppure per far passaggio alla milizia territoriale, nella quale pure abbiamo bisogno di ufficiali.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'art. 57:

Art. 57.

Gli ufficiali di complemento rimangono tali sino al passaggio della rispettiva classe di nascita di 1^a categoria alla milizia territoriale.

Possono tuttavia, in seguito a loro domanda, rimanere ufficiali di complemento sino al congedamento assoluto della detta classe.

(Approvato).

CAPO 10°.

Nomine e promozioni degli ufficiali di milizia territoriale.

Art. 58.

Possono essere trasferiti dietro loro domanda fra gli ufficiali di milizia territoriale, col rispettivo grado ed anzianità, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e gli ufficiali

di complemento, quando si per gli uni che per gli altri, la rispettiva classe di prima categoria abbia già fatto passaggio alla milizia territoriale.

(Approvato).

Art. 59.

Possono essere nominati sottotenenti di milizia territoriale:

a) i sottufficiali dell'esercito permanente con 12 o più anni di servizio trasferiti colla loro classe nella milizia territoriale;

b) i militari di truppa di qualsiasi categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali abbiano i requisiti determinati con decreto reale.

(Approvato).

Art. 60.

Per gli ufficiali di milizia territoriale si compilano in modo analogo a quello indicato nell'articolo 6, i seguenti ruoli di anzianità:

Arma di fanteria di milizia territoriale		
Arma di artiglieria	»	»
Arma del genio	»	»
Corpo sanitario	»	»
Corpo contabile	»	»

(Approvato).

Art. 61.

I quadri d'avanzamento degli ufficiali di milizia territoriale sono compilati in base ai ruoli d'anzianità specificati nell'articolo precedente, in modo analogo a quello indicato nell'art. 7, ed applicando ai predetti ufficiali le disposizioni contenute nel capitolo 6 per gli ufficiali sotto le armi, salvo che per l'avanzamento dei sottotenenti di milizia territoriale a tenente si richiedono sei anni d'anzianità di grado.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. A proposito di quest'articolo io vorrei pregare l'onorevole Ministro della Guerra a fare una dichiarazione.

Secondo la legge del 1882 l'avanzamento per

gli ufficiali della milizia territoriale era prescritto avesse luogo per corpo d'armata. Qui invece l'avanzamento avrebbe luogo sui ruoli stabiliti dall'articolo 7, ossia su dei ruoli generali; e l'Ufficio Centrale ha creduto di accettare questa nuova disposizione in quanto che con essa si lascia al Ministro un margine maggiore nella scelta, specialmente degli ufficiali di grado superiore.

Però allo scopo di conservare, nei limiti sempre del possibile, lo avanzamento della milizia territoriale per corpo d'armata, giacchè in fondo detta milizia è una istituzione, e il nome stesso lo indica, che ha carattere regionale, crederrebbe utile l'Ufficio Centrale che l'onorevole Ministro della Guerra volesse dichiarare che in tesi generale egli applicherà l'avanzamento per corpo d'armata, colla facoltà però che gli dà l'articolo 61 come è redatto.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Il mio concetto è pienamente conforme a quello espresso dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sulla convenienza, e direi quasi, necessità, di mantenere alla milizia territoriale il suo carattere di territorialità non solo per i soldati, ma anche per gli ufficiali.

Dirò di più, che preferibilmente e possibilmente bisogna che gli ufficiali dei reparti territoriali abbiano il domicilio nello stesso territorio dove si formano i rispettivi battaglioni in caso di guerra.

Ed è appunto per raggiungere questo scopo che si è proposto che l'avanzamento non fosse fatto secondo ruoli circoscritti al corpo d'armata, ma secondo ruoli generali; e ne dirò le ragioni.

Affinchè l'avanzamento per corpo d'armata possa procedere bene e regolarmente, è necessario che gli ufficiali restino sempre domiciliati nel territorio di quel corpo d'armata a cui appartengono, cosa che molto spesso non si verifica.

D'altra parte coll'avanzamento per corpo d'armata, potrebbe facilmente accadere che, se in un corpo d'armata l'avanzamento fosse più rapido, molti ufficiali chiedessero di esservi ascritti, adducendo per ragione un cambiamento di domi-

cilio fatto apposta per accelerare il loro avanzamento, e non sempre forse realmente effettivo.

Io credo pertanto che lo scopo che si era prefisso il legislatore nello stabilire l'avanzamento per corpo d'armata, lo scopo, cioè, che è oggi raccomandato dall'onorevole Relatore e che anche il Ministero desidera conseguire, si raggiungerà meglio coll'avanzamento sul complesso dei corpi d'armata.

Con questo sistema, di fatto, basterà avere la cura, di lasciare per qualche tempo nei corpi d'armata in cui si avverasse un più rapido avanzamento, dei posti coperti da ufficiali di grado inferiore a quello che esigerebbe il posto stesso, e non promuovere quest'ufficiale fino a che ai suoi pari d'anzianità nell'esercito permanente non spetti la promozione a maggiore.

In questo modo si potrà soddisfare ad un giusto desiderio degli ufficiali di tutte le armi della milizia territoriale, ed evitare g'inconvenienti dell'avanzamento per corpo d'armata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 61 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 62.

I posti che si fanno vacanti nei diversi gradi di milizia territoriale sono coperti con ufficiali di grado corrispondente trasferiti nella milizia territoriale a senso dell'articolo 58 e con promozioni fra gli ufficiali di milizia territoriale iscritti sui quadri d'avanzamento di cui all'articolo 61.

Gli ufficiali di milizia territoriale non potranno però ottenere promozione a grado superiore prima che siano stati promossi gli ufficiali di ugual grado ed anzianità che fanno servizio presso i distretti e che sono iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 63.

Salvo le eccezioni richieste da esigenze di servizio, gli ufficiali trasferiti nella milizia territoriale ed i militari nominati ufficiali nella

milizia stessa sono assegnati all'arma od al corpo da cui provengono, avvertendo che:

a) i provenienti dall'arma dei carabinieri reali e dall'arma di cavalleria possono essere assegnati alla fanteria;

b) al corpo sanitario non possono essere ascritti che i laureati in medicina;

c) i provenienti dal corpo di commissariato debbono essere trasferiti al corpo contabile.

(Approvato).

Art. 64.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

gli ufficiali superiori a 55 anni;

i capitani a 50 anni;

i tenenti e sottotenenti a 45.

Quelli fra i suddetti ufficiali, che hanno servito nell'esercito permanente possono continuare a far parte della milizia territoriale per un periodo di 5 anni in più dei limiti suindicati.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Qui l'Ufficio Centrale avrebbe fatto un'aggiunta, che quantunque possa avere l'apparenza di un favore concesso agli ufficiali della milizia territoriale che hanno servito nell'esercito permanente, non lo è in pratica.

Faccio osservare, di fatto, che l'idea in sè è buona, ma essa avrebbe nella sua applicazione il difetto di mantenere nella milizia territoriale dei vecchi, ma buoni ufficiali, che il Governo, in caso di guerra, impiegherebbe con grande utilità sua, e con maggior soddisfazione loro, in servizi propri degli ufficiali di riserva presso i distretti, presso commissioni locali, ecc. ecc.

Quindi io pregherei l'Ufficio Centrale, se crede, di rinunciare a questa aggiunta la quale mentre sarebbe un favore dubbioso per gli individui, impedirebbe al Governo di valersi di loro nel miglior modo e manterrebbe ufficiali forse un po' troppo vecchi nella milizia territoriale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Lo scopo

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

che si era proposto l'Ufficio Centrale facendo quest'aggiunta era quello di conservare alla milizia territoriale, anche oltre i limiti di età stabiliti da questo articolo, degli ufficiali che avessero pratica del servizio e cognizioni militari, elementi per ciò utilissimi a codesta specie di milizia che si costituisce solamente al momento della guerra.

Ma d'altra parte le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, che cioè questi ufficiali come appartenenti alla riserva potrebbero trovare un più utile impiego nei distretti o nelle piazze forti, induce l'Ufficio Centrale a non insistere nella sua aggiunta e quindi la ritira.

PRESIDENTE. Essendo stata ritirata l'aggiunta non rimane che porre ai voti l'articolo ministeriale del quale do nuova lettura.

Art. 64.

Cessano di far parte della milizia territoriale:

gli ufficiali superiori a 55 anni;

i capitani a 50 anni;

i tenenti e sottotenenti a 45.

(Approvato).

CAPO 11°

Ufficiali di riserva.

Art. 65.

Sono iscritti d'obbligo fra gli ufficiali di riserva, col proprio grado ed anzianità, tutti gli ufficiali in ritiro e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, i quali conservino tuttavia capacità di prestare servizio negli impieghi militari territoriali.

(Approvato).

Art. 66.

Possono esservi iscritti fra gli ufficiali di riserva col loro assentimento e col proprio grado ed anzianità, dopo l'invio in congedo assoluto della rispettiva classe di nascita di prima categoria, gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, d'accordo con il signor Ministro propone al Senato una aggiunta a quest'articolo, che sarebbe la seguente:

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, ed i capi musica collocati a riposo possono pure essere nominati sottotenenti di riserva ».

PRESIDENTE. Leggo quest'aggiunta all'art. 66 concordata tra il Ministro e l'Ufficio Centrale e la porrò ai voti come aggiunta all'articolo stesso:

« I marescialli di alloggio dei carabinieri reali e i Capi musica collocati a riposo possono essere pure nominati sottotenenti di riserva ».

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 67.

Gli ufficiali che all'atto della loro iscrizione nella riserva contano otto o più anni di grado, possono essere promossi al grado superiore nella riserva stessa, quando gli ufficiali di fanteria di pari grado ed anzianità rimasti in servizio sotto le armi nei distretti, ed iscritti nel quadro d'avanzamento, abbiano conseguito promozione.

(Approvato).

Art. 68.

Possono chiedere di non più appartenere alla riserva, pur conservando l'onore dell'uniforme:

a 70 anni gli ufficiali generali

a 65 » » superiori

a 60 » » inferiori.

(Approvato).

TITOLO IV.

Disposizioni speciali pel tempo di guerra.

CAPO 12°.

Art. 69.

In tempo di guerra, per i militari in servizio sotto le armi ed ascritti a corpi o servizi che

furono con decreto reale dichiarati sul piede di guerra, le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge sono modificate nel modo seguente:

1. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto alla metà;

2. Non può essere derogato alle condizioni di tempo, di cui al capoverso precedente, se non è:

a) per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

b) per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei corpi in presenza del nemico;

Le promozioni, di cui al precedente capoverso a), non saranno computate in diminuzione dalla quota riservata alle promozioni a scelta di cui all'art. 34.

3. Qualunque militare di truppa può essere promosso sottotenente per merito di guerra;

4. Nell'apposito regolamento da approvarsi con decreto reale sarà stabilito il modo da seguire per la compilazione delle proposte d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, potendosi derogare alle disposizioni di cui all'art. 35 per quanto riguarda le Commissioni superiori di avanzamento.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Nel comma aggiunto a questo articolo, dopo la lettera b) del numero due, l'Ufficio Centrale alla primitiva dicitura: « Le promozioni, di cui al precedente capoverso a), non saranno computate in diminuzione della quota riservata, ecc. » proporrebbe questa variazione; e cioè:

« Le promozioni, di cui al precedente capoverso a), non saranno computate nella quota riservata alle promozioni a scelta, di cui all'art. 34 ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Guerra accetta questa variante?

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 69; il quale, tenuto

conto delle variazioni testè apportate dall'Ufficio Centrale, suona così:

Art. 69.

In tempo di guerra, per i militari in servizio sotto le armi ed ascritti a corpi o servizi che furono con decreto reale dichiarati sul piede di guerra, le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge sono modificate nel modo seguente:

1. Il tempo prescritto pel passaggio da un grado all'altro sarà ridotto alla metà;

2. Non può essere derogato alle condizioni di tempo, di cui al capoverso precedente, se non è:

a) per azione segnalata debitamente giustificata e posta all'ordine del giorno;

b) per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei corpi in presenza del nemico;

Le promozioni, di cui al precedente capoverso a), non saranno computate nella quota riservata alle promozioni a scelta di cui all'art. 34.

3. Qualunque militare di truppa può essere promosso sottotenente per merito di guerra;

4. Nell'apposito regolamento da approvarsi con decreto reale sarà stabilito il modo da seguire per la compilazione delle proposte d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, potendosi derogare alle disposizioni di cui all'art. 35 per quanto riguarda le Commissioni superiori di avanzamento.

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 70.

Agli ufficiali in congedo ed ai militari di truppa chiamati in servizio per ragioni di guerra, sono interamente applicabili, per le nomine e promozioni le disposizioni che si applicano agli ufficiali ed alla truppa dell'esercito permanente, quali sono contenute nel titolo II e nell'articolo 69.

(Approvato).

TITOLO V.

Norme per regolare e computare l'anzianità.

CAPO 13°.

Art. 71.

L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, a meno che non sia altrimenti stabilita nel decreto stesso.

A parità di data nella nomina l'anzianità è determinata:

a) fra i militari iscritti sullo stesso ruolo di anzianità, dal posto che occupano sul medesimo;

b) fra i militari iscritti su ruoli diversi, dalla data della promozione anteriore.

(Approvato).

Art. 72.

L'anzianità dei sottotenenti provenienti dall'accademia militare decorre dal giorno della loro promozione all'ultimo anno di corso dell'accademia stessa.

L'anzianità dei sottotenenti nominati colla stessa data è determinata secondo le norme da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale.

Nell'anzianità dei sottotenenti medici e veterinari effettivi dell'esercito permanente è computato il tempo da essi trascorso come ufficiali di complemento in servizio sotto le armi.

(Approvato).

Art. 73.

Passando nella milizia territoriale gli ufficiali dimissionari dell'esercito permanente e di complemento, vi riprendono il loro grado ed anche la loro anzianità, dedottone però il tempo trascorso fra le dimissioni avute e la nomina nella milizia territoriale.

(Approvato).

Art. 74.

Nei trasferimenti d'arma o di corpo, di cui all'articolo 9 i militari conservano la propria anzianità, salvo il disposto nel seguente articolo 75.

(Approvato).

Art. 75.

I tenenti trasferiti nell'arma dei carabinieri reali sono iscritti sul ruolo dell'arma con l'anzianità di grado computata dalla data del trasferimento.

I detti tenenti dell'arma dei carabinieri reali che venissero nuovamente trasferiti nell'arma cui prima appartenevano, riprendono l'anzianità che vi avevano.

(Approvato).

Art. 76.

Il tempo trascorso in disponibilità ed in aspettativa, sotto qualunque titolo, è computato come in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado ed allo avanzamento, salvo il disposto nel seguente articolo.

Inoltre gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a grado superiore se non sono prima richiamati in servizio.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Ho chiesto la parola semplicemente per proporre questa leggerissima variante di dizione.

Il secondo alinea dell'art. 76 comincia colla parola « Inoltre » proporrei di sopprimere questa parola e di cominciare l'articolo colle parole « Gli ufficiali, ecc. ».

PRESIDENTE. Accetta il signor Ministro questa soppressione?

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 76, così emendato. Lo rileggo:

Art. 76.

Il tempo trascorso in disponibilità ed in aspettativa, sotto qualunque titolo, è computato come

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

in servizio effettivo rispetto all'anzianità di grado ed allo avanzamento, salvo il disposto nel seguente articolo.

Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a grado superiore se non sono prima richiamati in servizio.

(Approvato).

Art. 77.

Nel computo dell'anzianità di grado rispetto all'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per effetto di una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale.

2. Il tempo della detenzione in attesa di giudizio seguito da condanna.

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego.

4. Il tempo che l'ufficiale trascorre in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dopo passato un anno nello stesso grado in tale posizione.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Qui l'Ufficio Centrale proporrebbe, d'accordo con l'onorevole signor Ministro della Guerra, che questo alinea 4 venisse redatto e votato come appresso:

« 4. Il tempo che l'ufficiale trascorre in aspettativa per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio dopo che in una o più volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi ».

La ragione di questa nuova dizione è per rendere più chiara e precisa la disposizione che contempla questo inciso dell'articolo.

PRESIDENTE. Favorisca mandare al banco della Presidenza la nuova redazione dell'art. 77.

Ora rileggerò l'articolo 77 con la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo con l'onorevole signor Ministro della Guerra.

Art. 77.

Nel computo dell'anzianità di grado rispetto all'avanzamento si deve dedurre:

1. Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per effetto di una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale.

2. Il tempo della detenzione in attesa di giudizio seguito da condanna.

3. Il tempo trascorso in aspettativa per sospensione dall'impiego.

4. Il tempo che l'ufficiale trascorre in aspettativa per motivi di famiglia o per infermità temporarie non provenienti dal servizio dopo che in una o più volte, rimanendo nello stesso grado, abbia già passato un anno in tale posizione per l'uno o per l'altro dei suddetti motivi.

Chi approva questo art. 77 così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 78.

Durante la prigionia di guerra gli ufficiali conservano i loro diritti di anzianità per l'avanzamento.

In nessun caso però possono ottenere, rientrando al servizio effettivo, se non il grado immediatamente superiore a quello ond'erano rivestiti al momento in cui furono fatti prigionieri.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

« Gli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati tali in forza dell'articolo 20 della legge 29 giugno 1882, continueranno transitoriamente a rimanere effettivi nella detta milizia fino ai limiti di età già anteriormente stabiliti, e cioè:

fino a 55 anni per gli ufficiali superiori;

» a 50 » pei capitani;

» a 48 » pei subalterni;

semprechè conservino la voluta idoneità.

« Colla presente legge restano abolite tutte le anteriori disposizioni relative all'avanzamento ed alla nomina a sottotenente ».

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. In relazione alle osservazioni che vennero fatte in una delle precedenti sedute dall'onorevole Senatore Borelli, ed allo scopo di generalizzare quelle che egli ha limitato al personale sanitario militare, l'Ufficio Centrale d'accordo coll'onorevole Ministro della Guerra, proporrebbe di aggiungere nelle disposizioni transitorie, e prima dell'ultimo alinea l'inciso di cui darò lettura.

« Per le promozioni degli ufficiali, i quali, prima della promulgazione della presente legge, già siano stati dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta in seguito ad esame, si continuerà ad applicare la proporzione stabilita dalla legge del 1853 fra le promozioni a scelta e ad anzianità ».

PRESIDENTE. Il Senato ha udito l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale che è la seguente:

« Per le promozioni degli ufficiali, i quali, prima della promulgazione della presente legge, già sieno stati dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta, in seguito ad esame, si continuerà ad applicare la proporzione stabilita dalla legge del 1853 fra le promozioni a scelta e ad anzianità ».

Quest'aggiunta avrebbe luogo dopo le parole « sempre che conservino la voluta idoneità », e prima delle parole di chiusura della legge.

Pongo ai voti l'articolo delle disposizioni transitorie testè letto, coll'aggiunta pure testè letta.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTOLÈ-VIALE, *Relatore*. Approvati dal Senato tutti gli articoli del progetto di legge l'Ufficio Centrale ricorda al Senato la proposta di un ordine del giorno da esso formulato e col quale si chiude la sua Relazione.

Quest'ordine del giorno è così concepito:

Il Senato invita il Ministro della Guerra a voler proporre appositi progetti di legge per:

a) Fissare il numero degli ufficiali subalterni di complemento, che possono essere tenuti sotto le armi, in tempo di pace; in sostituzione di ufficiali effettivi, secondo quanto è previsto dall'art. 10 della legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti

dall'Amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3^a), e delle tabelle III, IV, V, VI, IX, X e XII, che fanno seguito alla legge medesima;

b) Determinare lo stato degli ufficiali in congedo ed i diritti di carriera e di pensione, che essi potrebbero acquistare venendo chiamati in servizio effettivo sotto le armi.

L'Ufficio Centrale ha esposto nella Relazione, a proposito della motivazione degli articoli 56 e 70, quali sono le considerazioni che determinarono la proposta di questo ordine del giorno.

La prima parte di esso riflette la limitazione degli ufficiali di complemento in sostituzione di ufficiali effettivi.

La legge del 1882 sull'ordinamento dell'esercito ammetteva che il Ministro della Guerra in tempo di pace potesse fare questa sostituzione, senza per altro determinare l'aliquota. E di fatti in una postilla che si legge in ognuna delle tabelle citate nell'ordine del giorno per gli ufficiali subalterni è detto: « in parte potranno essere sottotenenti di complemento ».

Ora questa larghezza di dicitura lascia un margine tale, che un Ministro che volesse che gli ufficiali subalterni fossero i nove decimi di complemento e un decimo soltanto quelli effettivi, lo potrebbe fare, ciò che sarebbe un male gravissimo, inquantochè nuocerebbe alla solidità tanto dell'esercito permanente, quanto dell'esercito di seconda linea, giacchè come tutti sanno è necessità, durante la mobilitazione dell'esercito, di usufruire una parte degli ufficiali effettivi dell'esercito permanente per costituire i quadri della milizia mobile.

In uno dei suoi discorsi, il Ministro della Guerra ha fatto parola di un progetto di legge che sta in esame presso l'altro ramo del Parlamento e col quale egli propose delle modificazioni alla legge sull'ordinamento del 1882, compresa quella da me dianzi accennata. Ma poichè l'ordine del giorno fu redatto in precedenza alla presentazione di quel progetto, che noi non siamo ancora chiamati ad esaminare, io spero che l'onorevole signor Ministro voglia nonostante accettarlo.

La seconda parte del nostro ordine del giorno riflette il determinare lo stato degli ufficiali in congedo.

È sentita veramente la necessità che con

tutta la calma voluta, e tenendo presenti le molte leggi che in questi ultimi anni si sono fatte, venga ordinata tutta la materia intesa a regolare le diverse posizioni in cui può trovarsi l'ufficiale in congedo, e cioè gli obblighi suoi verso il Governo e gli obblighi del Governo verso di lui. In altre parole, è necessario di formulare una specie di codice delle varie posizioni in cui può trovarsi l'ufficiale in congedo.

Nelle varie leggi che furono votate, sparse qua e là, si trovano delle disposizioni le quali in parte provvedono a questa materia, ma quelle disposizioni o bisogna ricercarle proprio colle lenti, oppure non sono tassativamente chiare in modo da determinare in modo preciso e categorico i diritti ed i doveri, sia del Governo, come degli individui. Ciò è tanto più necessario in quanto che colle disposizioni contenute in questo disegno di legge giustamente vengono applicate a questi ufficiali in congedo, quando sono richiamati alle armi, le stesse disposizioni che si applicano agli ufficiali effettivi dell'esercito permanente.

L'Ufficio Centrale che è convinto di questa necessità, spera che l'onorevole Ministro della Guerra vorrà pure per questa parte accettare l'ordine del giorno che noi abbiamo l'onore di proporre al Senato e che lo preghiamo di votare.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Appunto come accennava l'onor. Relatore, ieri o ieri l'altro, io aveva già avuta occasione di dichiarare, come, non solo accettava la prima parte di quest'ordine del giorno, relativa alla limitazione della quota di ufficiali di complemento che il Governo può sostituire in tempo di pace ad ufficiali effettivi, ma che anzi, avendomi l'Ufficio Centrale comunicato da oltre un mese quest'ordine del giorno, io mi affrettava ad introdurre la desiderata disposizione in un'altra legge di modificazione all'ordinamento militare, già presentata all'altro ramo del Parlamento, mediante apposita variazione colla quale si stabilisce che il numero di ufficiali subalterni di complemento delle varie armi, trattenuti in servizio in sostituzione di ufficiali effettivi, non possa superare il quinto del totale degli ufficiali subalterni.

Il Senato e la Camera vedranno poi se questo limite potrà essere ristretto maggiormente.

Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno, mi associo perfettamente alle considerazioni fatte dall'onor. Bertolè-Viale, essendo un fatto che in ordine alle varie categorie di ufficiali in congedo, esistono oggi disposizioni troppo sparse, troppo numerose e qualche volta incerte.

La cosa non può far specie, quando si rifletta che queste categorie d'ufficiali sono una creazione recente che da noi fu iniziata soltanto dopo il 1870.

Ora però è tempo di riunire tutto ciò che ne riguarda le condizioni, i diritti ed i doveri in una specie di codice, in una legge completa che mi farò un dovere di studiare e di sottoporre all'esame del Parlamento il più presto possibile.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale.

(V. sopra).

Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto della legge testè approvata per alzata e seduta.

(Il Senatore, Segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

Discussione del progetto di legge N. 209.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio ».

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Io prego il Senato di voler aprire la discussione sul testo di legge del Ministero.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni in contrario, si dà lettura del progetto di legge presentato dal Ministero.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola per una dichiarazione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. È stata talmente rapida la domanda dell'onorevole Ministro, e così rapidamente seguita dall'esecuzione, che io non ho avuto veramente il tempo di dichiarare l'opinione dell'Ufficio Centrale, che pure mi sarebbe parso opportuno di sentire, circa la preferenza da darsi al progetto da mettersi in discussione. Però io non faccio nessun rimpianto sulla deliberazione presa; dal momento che l'Ufficio Centrale non avrebbe certamente fatta alcuna opposizione, e si sarebbe riservato soltanto, siccome mi riservo, di richiedere che articolo per articolo siano discussi e votati i suoi emendamenti.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Tengo a dichiarare al Senato che io, domandando che la discussione sia aperta sul testo di legge da me sottoposto alle sue deliberazioni, non ho inteso certamente di essere poco ossequente all'Ufficio Centrale, da cui per altro mi divide una profonda e radicale differenza.

Ho inteso solamente esercitare un mio diritto. I Presidenti, nell'una e nell'altra Camera, domandano sempre al Ministro su quale dei due testi debba esser aperta la discussione, quando vi è discordanza tra la proposta ministeriale e quella delle Commissioni parlamentari; ed io, nel chiedere che la discussione venga aperta sul progetto ministeriale, ho inteso appunto di esercitare questo diritto. Resta libera facoltà all'Ufficio Centrale di presentare emendamenti, anche su ciascuno articolo; come a me di dire tutte quelle ragioni, che crederò migliori per sostenere la mia tesi.

Varie volte ho avuto l'onore di parlare innanzi al Senato, e varie volte ho sostenuto la discussione di progetti di legge, che le Commissioni avevano modificato; ed il Presidente

mi ha sempre domandato su quale dei due testi si dovesse aprire la discussione. Ripeto quindi che credo di avere usato di un mio diritto, domandando che la discussione sia aperta sul progetto ministeriale; e con ciò ho anche inteso di esprimere anticipatamente e nettamente il pensiero del Governo, senza che per altro restino menomate le facoltà del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Delfico ha la parola.

Senatore DELFICO. Io non ho domandato la parola per fare un discorso, ma soltanto per esporre alcune mie idee generali sul presente progetto di legge, sulle quali credo non del tutto inutile richiamare l'attenzione del Senato. Esse serviranno, se non per altro, a giustificare il mio voto.

Ho letto con molta attenzione la dotta ed elaborata Relazione dell'onorevole Senatore Vitelleschi, e mi dispiace di non esser potuto venire alle sue conclusioni.

Il motivo di questo, onorevoli Colleghi, si è che a me sembra che l'Ufficio Centrale abbia considerato il carattere di questa legge, non secondo quello che dovrebbe avere, ma sotto un altro aspetto. Mi sembra invero che da tutta la Relazione trasparisca l'idea che questa legge è una legge di favore, una legge di carità, di umanità che si vuol fare per favorire la classe benemerita e tanto utile alla società degli operai.

Da ciò naturalmente e logicamente si è venuto alla conclusione che questa legge di favore non poteva estendersi fino al punto di offendere il diritto comune, ossia offendere il diritto dei cittadini delle altre classi.

Se questa legge realmente fosse proposta nell'intento di favorire una classe per ispirito di umanità e di carità, ancorchè il nostro cuore ci facesse propensi ad accettarla, la nostra ragione ci consiglierebbe al contrario di respingerla. Dappoichè stimo che si sieno fatte abbastanza esperienze legislative in questo senso, per esser certi che le leggi le quali si allontanano dagli interessi generali delle società per guardare quelli particolari degli individui, delle classi, ed anche di alcune industrie, non hanno fatto mai una buona prova, e sono riuscite sempre molto più di danno che di giovamento alla società.

Quindi è che se sotto quest'aspetto di favore si dovesse considerare questa legge, io sarei costretto a negare ad essa il mio voto. A me

sembra però, al contrario, che questo schema di legge debba considerarsi sotto un altro aspetto più alto, qual è quello della giustizia, ossia che esso sia l'espressione della giustizia, non già del favoritismo.

Difatti ritengo conforme all'equità che la classe operaia sia garantita nei suoi diritti, i quali non possono emergere da nessuna legge, perchè tutti sanno che le leggi non creano diritti, ma possono soltanto proteggere, certificare e conservare quelli che già esistono.

Si dice che nessuna legislazione sia giunta al punto di stabilire così grave responsabilità quale il progetto in discussione sancisce. Su questo punto mi permetta il Senato di esporre alcune mie idee generali che vi hanno rapporto.

Non può negarsi che l'andamento della moderna società porta con sé ogni giorno di più una maggiore libertà individuale.

Ebbene, o Signori, io credo fermamente che questa maggiore libertà, per essere veramente giovevole nell'umano consorzio, deve andare di pari passo con la responsabilità. Per me chi dice libertà dice responsabilità.

Non dobbiamo dunque meravigliarci se attualmente si venga a proporre una legge la quale aumenti e fissi in modo più certo e più largo questa responsabilità.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale sostiene che non vi possa essere responsabilità la quale riguardi persone che direttamente non presiedono o dirigono i lavori.

Egli esclude qualunque responsabilità dei padroni che ordinano opere, sia di riparazione che di costruzione. Ora a me pare, me lo permetta l'onorevole Relatore, che in questo caso si potrà discutere bensì sul maggiore o minor grado di tale responsabilità, ma non potrà mai escludersi intieramente. Può darsi benissimo, ed accade anzi pur troppo molto spesso, che il padrone per una malintesa economia non ponga alla direzione delle opere che ordina, persone che per la loro capacità diano sufficienti garanzie per prevenire qualunque infortunio.

Io conosco molti di questi padroni, che assumono essi stessi la direzione dei lavori che ordinano. Come si fa dunque, domando io, ad escludere in questo caso ogni responsabilità dei padroni?

Per tutte queste considerazioni a me pare quindi che questa sia una legge da votarsi nel

senso della pura e pretta giustizia, e per conseguenza che si possa mantenere l'articolo primo come è stato proposto dal Ministero ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, anzichè portarvi quella modificazione radicale proposta dall'Ufficio Centrale, la quale distrugge interamente lo spirito e la sostanza della legge in discussione.

E qui sorge anche la quistione sulla inversione della prova.

Ebbene, o Signori, se si ammette che la responsabilità sia giusta, e deve essere tutta a carico degli intraprenditori e degli esercenti, si deve ammettere pure che questa responsabilità non debba risolversi in una finzione; nè si stabilisca un vano diritto che nella pratica non possa sortire alcun effetto.

E tale sarebbe, o Signori, quando si assegnasse agli operai il dovere di intentare un giudizio, per provare la colpevolezza di quelli che hanno ordinato il lavoro e lo dirigono.

Gli operai, o Signori, non hanno mezzi, nè istruzione sufficiente per poter intentare un giudizio di tanta mole; ed essi resterebbero certamente defraudati del loro diritto, di ripetere, cioè, quello che loro è dovuto per gli infortuni cui per colpa altrui andassero soggetti, quando dovessero intentare un giudizio e addurre prove.

Quindi è che saggiamente la legge che stiamo discutendo provvede a che la colpevolezza dei padroni sia presunta, lasciando a questi il campo di poterla dimostrare infondata.

Tutti siamo obbligati a riconoscere quanto di giorno in giorno vada crescendo d'importanza la classe degli operai; la nazione stessa tende a farsi sempre più industriale; per conseguenza l'importanza dell'operaio nella nostra società cresce, come ho già detto, ogni giorno di più.

Però questa importanza non bisogna esagerarla, perchè altrimenti si va incontro ai danni opposti.

Io credo che gli operai non siano che le braccia del corpo sociale. Ebbene queste braccia possono agire ed agiranno bene, quando tutto il resto concorrerà con eguale proporzione. Mi si permetta di dire anche a questo proposito che io deploro il modo col quale si vorrebbe in certa guisa spingere all'eccesso questa importanza, esagerando i diritti degli

operai, esagerazione la quale ridonda a danno della intera società, a danno degli stessi operai.

Concludendo adunque, io dirò che, secondo me, questa legge non è una legge di favore, ma è una legge di giustizia. Bisogna che la prova sia fatta direttamente da colui che la può fare.

Non mi resta, onorevoli Colleghi, che a ringraziarvi della benevola attenzione che avete prestato a queste mie disadorne parole, disadorne perchè non sono oratore, nè ho inteso di fare un discorso. Ho creduto solo di esporre brevemente le mie idee così come me le dettava la mia convinzione personale. Prego infine il Senato a non voler credere che io sia venuto qui a propugnare esclusivamente la causa degli operai; io non ho inteso di fare altro, se non che sostenere la causa della giustizia.

PRESIDENTE. Se nessun altro....

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Vedendo che nessuno, dopo il preopinante, è iscritto nella discussione generale in un argomento così rilevante, mi permetto di prendere la parola per fare io pure qualche riflessione, ma non nel senso medesimo in cui ha parlato l'onorevole Senatore Delfico.

Non v'è nessun dubbio che questa è una legge proposta a vantaggio della classe la più meritevole della nostra attenzione.

Però le leggi sono come le medaglie; hanno sempre il loro rovescio, vale a dire uno strascico di cose le quali non sempre corrispondono ai fini che si propone la legge.

Ora io non vorrei entrare in questioni teoriche come quelle che ha trattate l'onorevole preopinante; ma vorrei guardare realmente allo scopo pratico delle disposizioni di questa legge.

Qui noi abbiamo dei punti assai controversi e che ci lasciano molto dubbio sul risultato che daranno gli articoli a cui i punti predetti si riferiscono.

Un privilegio! Un privilegio crea degli interessi unilaterali, offende tanti altri interessi i quali, di riverbero, potrebbero danneggiare colui stesso che voi avete creduto di privilegiare.

Una solidarietà anormale! ma non sapete

che la solidarietà anormale respinge tutte quelle forze che sono trascinate, direi, obbligatoriamente da una legge? E questa respinta che fa? Vi produce un indebolimento delle forze, anzichè crearvi quell'aumento di esse che voi cercate.

Un'assicurazione! Ma, è essa un'assicurazione sostanziale, o vi è qui un'assicurazione piuttosto nominale?

Or bene io spiegherò questi pochi punti da me accennati.

Voi create un privilegio rispetto alle prove che si devono addurre per rendere evidente la responsabilità, l'imputabilità di un infortunio. Qual'è il vantaggio che voi portate con questo all'operaio pericolante?

Credete voi che l'evidenza di una causalità non cada sotto gli occhi di molti?

Vi cade poichè purtroppo gl'infortuni accadono sempre in mezzo ad una collettività di persone, le quali possono attestare chiarissimamente quale è stata la causa o fortuita o colpevole di questo infortunio.

Quindi voi con i vostri raggiri indiretti sopra una supposizione, un'ipotesi, la quale in fondo non ha sostanzialità, poichè l'evidenza delle cose è alla luce di tutti, voi che cosa fate?

Non fate che avversare, dirò così, colui il quale deve iniziare dei lavori, non fate che restringere il campo del lavoro, non fate che dividere e mettere dei sospetti fra l'ordinatore e l'esecutore del lavoro stesso.

Ma poi vi è un effetto morale, che in me produce una grande apprensione.

Questo operaio che si sente privilegiato a sostenere l'interesse suo, di fronte a qualsiasi evento, senza che la parte opposta abbia diritto di provare la sua incolpabilità, quest'operaio come si abitua?

Si abitua a giudicare l'interesse suo indipendentemente da quello degli altri, si svincola dai legami che lo legano agli altri cittadini. Così si divide una classe dall'altra, l'operaio finisce per sostenere violentemente gli interessi suoi, e voi, senza volerlo, divenite complici di quelle violenze che purtroppo oggi sono il soggetto di tutti i nostri rammarichi.

Voi ammaestrate, direi così, nell'esercizio dell'ingiustizia, della prepotenza, del privilegio, una classe che disgraziatamente è abituata a

difendere i suoi interessi, bisogna lo dica, con la brutalità...

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Ma che modo di parlare è questo? Io non posso star qui a sentire un linguaggio nuovo in quest'Aula; giacchè l'oratore ha parlato di *brutalità*, di *prepotenze*, e di *privilegi*. Questo è un linguaggio poco corretto, e prego l'onorevole Presidente di interrompere l'oratore e richiamarlo all'ordine, perchè non posso ammettere che si parli di *prepotenza* e di *brutalità*...

Senatore MARESCOTTI. Io non accetto ammaestramenti dal Ministro che non ha diritto d'interrompermi.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Neppure io accetto ammaestramenti e rinnovo la preghiera all'onorevole Presidente di richiamare all'ordine l'oratore, oppure di dare torto a me, qualora le mie osservazioni non siano giustificate, come a me pare che lo sieno.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Marescotti di dare una spiegazione.

Senatore MARESCOTTI. Posso dire che ho diritto di vedere non solo il senso letterale della sua legge, ma anche l'effetto che questa legge può produrre. Devo guardare gli effetti morali e gli effetti materiali. Ora non trovo che negli effetti materiali voi conseguiate il vostro scopo. Dubito poi che gli effetti morali siano assai gravi, e tanto, che non ho potuto a meno di plasmarli con delle frasi abbastanza pungenti, le quali però non si riferiscono alla legge ma ad un ideale morale che a me sta dinanzi agli occhi; e purtroppo ho innanzi ai miei occhi degli eventi che vanno accadendo intorno a noi.

Ma io passo ad un altro punto che riguarda la solidarietà anormale che voi volete creare, di coloro che devono essere imputabili e responsabili di un infortunio.

Comprendo donde ritraete questa solidarietà: dalle strade ferrate dove accadono infortuni pur troppo frequenti.

Il tribunale giudica generalmente la colpeabilità e la imputabilità della società conduttrice, e quindi condanna sempre la società a pagare delle gravissime spese, dei gravissimi compensi.

Or bene, come si può confondere una società esercente una strada ferrata, con un proprie-

tario di fondi, il quale faccia, lontano molto da lui, fabbricare delle costruzioni nelle tenute sue proprie?

Sarebbe lo stesso che dire: se l'esercente delle strade ferrate non è pronto a pagare, sarà il proprietario delle medesime che pagherà, vale a dire sarà lo Stato, poichè lo Stato è il proprietario delle strade ferrate, e non l'esercente.

Quindi non ci è un paragone possibile fra l'esercente di una strada ferrata ed il proprietario di un podere.

Ed appunto perchè non si può confondere l'esercente con un proprietario, e che questo non può essere che casualmente imputabile di un infortunio che accade lontano da lui, mentre lo sarà soltanto quando lui stesso diriga i suoi lavori, non potendosi fare questo paragone che cosa ve avviene?

Ne avviene che, invece di essere questa una legge utile all'operaio, sarà una legge dannosa, poichè appunto implicando in tale solidarietà persone, le quali sentono loro stesse di non poter essere imputabili di ciò che accade lungi dai loro occhi, queste persone restringeranno gli ordinamenti del lavoro.

Infine sarà il capitale che fuggirà da pericoli in cui non ha ragione alcuna di incorrere. Fuggendo il capitale dal campo del lavoro, non farete che restringere il lavoro stesso, e forse anche venir meno, mentre volevate proteggerlo, e diminuirte così il salario dell'operaio. Per tal modo creerete tutti quei danni che sono stati così bene segnalati dall'onorevole nostro Relatore.

Quindi a me duole che l'onorevole Ministro non abbia voluto tenere nel debito conto tutti questi inconvenienti, respingendo gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, e specialmente l'emendamento al primo articolo.

Ed ora della assicurazione. Io ho sentito dire parecchie volte che se questa legge non è giusta, se non è applicabile, se praticamente non si può dire lodevole, ha però uno scopo utilissimo, quello cioè di spingere tutti i direttori di lavori, tutti coloro che hanno operai alla loro dipendenza, ad assicurare la vita dei loro lavoratori.

Ma l'assicurazione non si può esercitarla solo col desiderio; perchè essa si renda effettiva bisogna prima organizzarla. Io sono arcipropenso alla assicurazione di tutti coloro che

espongono la loro vita sul lavoro, ma vorrei che vi si procedesse in senso inverso a quello proposto, vale a dire, piuttosto che fare un voto ideale, io avrei voluto cominciare col costituire solidalmente l'assicurazione in guisa che sia aperta la porta a tutti coloro che vogliono assicurare sè stessi o i propri subalterni esposti ad infortuni.

In questo caso io avrei riconosciuto la solidità di questo progetto e la consistenza di un voto che deve uscire dagli animi di tutti coloro che sono, nonchè prudenti, anche amorevoli delle genti che si travagliano continuamente nelle fatiche.

Ma invece nel progetto com'è, non so trovare neanche la più remota utilità.

Ho preso la parola incidentalmente, vedendo un solo iscritto nella discussione generale, quindi sarò breve

Io preferisco il primo articolo dell'Ufficio Centrale a quello del Ministro; lo preferisco perchè non vi è lesa la giustizia e si richiama la legge comune per tutti gli interessati che possano aver causa di un infortunio.

Ogni giorno, pur troppo, accadono disgrazie, ed ogni giorno i tribunali, col Codice civile, condannano chi fu causa della disgrazia, e se queste condanne non avvengono più di frequente, si è perchè la maggior parte delle volte gl'infortuni sono causati da mera disgrazia.

Io stesso ho veduto un tribunale che di recente ha condannato a delle pene gravissime, a delle multe enormi degli intraprenditori, perchè giustamente imputati di responsabilità in un fatto doloroso.

Abbiamo le strade ferrate che ci danno il giornaliero esempio dell'applicazione del dritto comune.

Ogni qualvolta accade un disastro, il tribunale non condanna l'esercente?

La legge comune se regge in questo caso, ch'è il più frequente e che direi anche il più esiziale, perchè non può reggere per gli altri? Perchè non dobbiamo noi richiamarla anche in questa legge? Perchè vogliamo trascurarla, se agisce bene in altre circostanze così evidenti e così importanti? Io trovo che realmente si sarebbe irragionevoli se una legge, la quale ogni giorno, sotto i nostri occhi agisce con tanta utilità, con tanta efficacia, noi l'avessimo a respingere per creare un privilegio, il quale pur-

troppo avrà delle conseguenze e morali e materiali, quali io aveva l'onore di segnalare.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Veramente io non aveva nessuna intenzione di parlare nella discussione generale di questo progetto di legge; pure le considerazioni che ho udito svolgersi in favore e contro mi inducono ad esporre alcuni pensieri, alcune riflessioni che mi sono suggerite in questo momento, e che mi persuadono che forse tanto nella formola del progetto ministeriale che in quello dell'Ufficio Centrale ci sia qualche cosa di troppo assoluto, di troppo esclusivo; probabilmente il vero si trova in questa, come in molte umane cose, in una opinione media la quale più nettamente distingue e classifica i fatti che questa legge contempla.

Io, in origine, era contrario affatto al principio della legge, ispirandomi soltanto a quei criterî generali che abbiamo attinto dalla educazione giuridica della nostra gioventù, per cui mi pareva impossibile di consacrare in principio una presunzione inversa per cui dovesse imputarsi la responsabilità del danno senza che fosse provata la colpa.

Ebbene, questo principio generale, che mi pareva indiscusso, della non responsabilità, quando non sia provata la colpa, e del peso della prova a carico di chi invoca la responsabilità; ebbene questo principio, io lo veggio piegare davanti a molte delle condizioni pratiche della vita odierna.

E innanzi tutto, o Signori, noi abbiamo un fatto grave, ed è che la giurisprudenza e i tribunali hanno abbandonato in parte l'antico principio. Si condanna oggi una Società a pagare centinaia di migliaia di lire ed anche milioni d'indennità, quando pure è provato che il corpo dirigente dell'amministrazione di questa Società non ha colpa nessuna; ed è certo invece che un ultimo agente di essa, per malafede o per negligenza, è stato la causa del disastro.

Or dunque, o Signori, è chiaro che i principî della responsabilità, come la intendevamo noi, nell'antico diritto, sono abbandonati. Vi è qualche cosa di nuovo nella giurisprudenza degli infortuni industriali; ed io aggiungo c'è qualche cosa, anzi molto di vero, nel principio a cui si informa il progetto di legge presentato dal Ministero.

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 APRILE 1886

Questo vero, secondo me sta in ciò: oggi l'industria è diventata un ordinamento complicato di azione, aiutato dalla scienza e dall'esperienza, che sfugge completamente all'esame e alla competenza intellettuale dell'operaio, individuo che è chiamato ad agire nel seno di essa.

Quando, o Signori, voi avete una fabbrica di dinamite, quando avete un'industria la quale adopera le forze misteriose dell'elettricità, voi create organismi, i quali sono per sè stessi un pericolo; voi affrontate una eventualità di danno, la quale assolutamente esorbita dai termini delle questioni ordinarie di danno, su cui versano gli ordinari giudizi.

Vi hanno due specie di responsabilità che noi oggi dobbiamo ben definire. La responsabilità personale dell'uomo di scienza, dell'uomo professionale dirigente, il quale; quando attua un meccanismo, e fa concorrere al fine industriale le forze fisiche, deve conoscere completamente le difficoltà ed i pericoli dell'opera sua. Ma oltre a questa responsabilità ce n'è un'altra intrinseca nelle difficoltà dell'organismo industriale che si mette in moto, e di cui anche il perito non può in nessun modo misurare l'estensione, nè valutarne tutta la gravità. Ebbene, o Signori, è qui uno dei punti più scabrosi a decidere; qui è 'dove qualche cosa di vero e di giusto afferma il progetto del Ministero. Quando si raccoglie un certo numero di uomini per una azione che è nel tempo stesso comune e suddivisa in molte funzioni diverse, dove l'individuo è parte di un grande organismo di cui egli non può dominare tutta la efficienza, allora è che si contraggono dei doveri, e si assumono responsabilità nuove non prevedute negli antichi ordini del lavoro.

Ebbene è a queste responsabilità nuove che eccedono la previdenza dell'individuo, che il sentimento pubblico oggi rende omaggio.

In vista di queste considerazioni, io ho modificato, lo confesso, notevolmente il mio pensiero intorno a questo progetto di legge. Io non vorrei che il principio, a cui s'informa il progetto stesso, fosse respinto dal Senato, appunto perchè in esso è qualche cosa di giusto e di vero, a cui noi dobbiamo alla nostra volta rendere omaggio.

Io quindi, se dovessi dire il mio avviso intorno ad una materia che per ragioni indipendenti dalla mia volontà non ho avuto tempo

e modo di studiare profondamente, forse direi che l'articolo 1° così come è proposto dal Ministero mi pare troppo generico e tale che estenda troppo il principio nuovo di responsabilità.

Forse la materia esige altro studio per definir meglio la nuova dottrina, salvando, da una parte, quanto vi è di vero negli antichi dettami del diritto sul principio della responsabilità, e dall'altra, facendo posto alle esigenze delle nuove condizioni nelle quali si svolgono l'industria ed il lavoro.

Io chiesi la parola sotto l'impressione dei discorsi, che ho intesi in questa seduta, unicamente per raccomandare al Senato di non respingere il principio informativo del presente progetto di legge.

Non oserei ora dire se la formola dell'art. 1° proposto dal Ministero debba o no modificarsi e fin dove invece si possa accettare.

La formola dell'Ufficio Centrale, a me pare che sia troppo assoluta nel respingere interamente il principio che la legge consacra.

L'Ufficio Centrale nel suo art. 1° dice: « La responsabilità che a norma delle leggi civili ne può derivare agli intraprenditori ecc. ecc. ».

Ora questa formola a mio avviso non è neanche chiara. Oggidì le leggi civili e la giurisprudenza sono molto incerte intorno alla misura della responsabilità spettante a coloro i quali dirigono i grandi lavori e le grandi industrie.

Io credo quindi che sia partito savio, uscire da questo stato di incertezza, e, per quanto è possibile, chiaramente definire il principio della responsabilità nelle sue nuove forme, così come ci chiede il Ministero col presente progetto di legge.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Stante l'ora tarda, credo che potrei rinviare il mio discorso a domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

Senatore CARACCIULO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIULO DI BELLA. Ho chiesto la parola per osservare soltanto che, dopo le efficaci parole pronunciate dall'onorevole Allievi, non parmi sia il caso di chiudere oggi la discussione generale, giacchè l'articolo primo deve

essere studiato in correlazione con gli altri articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Caracciolo di Bella ha perfettamente ragione; gli faccio però osservare che la discussione generale non è stata chiusa, e proseguirà domani.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. A nome del mio Collega, il Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge intitolato: « Convenzione con la Ditta Pirelli e C. per l'immersione e la manutenzione d'un cavo telegrafico sottomarino ».

Questo progetto di legge è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, ed a nome del mio Collega ne chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro ha chiesto che, per questo progetto di legge, venisse decretata l'urgenza.

Sen essuno fa opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Si procede ora allo scrutinio delle urne.

(I signori Senatori Segretari fanno lo spoglio delle urne.)

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge intitolato: « Avanzamento nel regio esercito »:

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	10

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

Seguito della discussione sul progetto di legge per la responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi di infortunio.

Discussione del progetto di legge per l'ordinamento del Credito agrario.

Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare, 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

La seduta è sciolta (ore 6).